

Publicato il 15/04/2021

N. 00952/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01107/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2013, proposto da Supercondominio Lesmo Green, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Bottacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Luigi Illica n. 5;

Alberto Carzaniga e Marco Gandini (condomini), rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti, 21;

contro

Comune di Lesmo, in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Lucini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, Corso di Porta Vittoria, 47; Provincia di Monza e Brianza, non costituita in giudizio;

nei confronti

Verbena Promozioni Immobiliari S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

- della delibera consiliare del Comune di Lesmo n. 10 del 16 marzo 2013, pubblicata sul B.U.R.L., recante controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del nuovo PGT;
- della delibera consiliare n. 47 del 19 novembre 2011, recante adozione del nuovo piano di governo del territorio – PGT;
- della delibera giunta n. 116 del 19 dicembre 2009, di avvio del procedimento VAS, nella parte in cui nomina quale autorità competente l'arch. Matteo Vergani, responsabile dell'ufficio comunale territorio, e quale autorità procedente il Sindaco di Lesmo;
- della delibera giunta n. 99 del 10 ottobre 2011, nella parte in cui nomina l'arch. Maria Pia Zimbaldi autorità procedente, in luogo dell'autorità precedentemente nominata con la delibera n. 116 del 19 dicembre 2009;
- del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, del parere motivato, del piano di monitoraggio e della dichiarazione di sintesi resi nel procedimento VAS e recepiti nel nuovo PGT;
- del parere reso dalla Provincia di Monza e Brianza di compatibilità del PGT rispetto al PTCP con delibera giunta n. 33 del 5 marzo 2012;
- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lesmo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Oscar Marongiu nell'udienza smaltimento del giorno 10 novembre 2020, svoltasi in modalità da remoto, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Supercondominio Lesmo Green e due condomini dello stesso hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, la delibera

consiliare di approvazione del PGT del Comune di Lesmo, nella parte in cui introduce previsioni pianificatorie ritenute lesive della propria sfera giuridica (in quanto condurrebbero all'eliminazione di un'area boschiva con sottrazione agli interessati del relativo panorama), deducendone l'illegittimità sulla base di una serie di censure (violazione di legge ed eccesso di potere) articolate in un unico motivo.

Si è costituito per resistere al ricorso il Comune intimato, il quale ha eccepito l'improcedibilità del gravame (per effetto dell'intervenuta approvazione di una variante parziale del PGT nel 2013, afferente le aree in contestazione) e l'inammissibilità, sia nella parte in cui si contesta il procedimento di VAS (in quanto i ricorrenti non avrebbero dedotto specifici motivi di censura in ordine agli approdi valutativi cui è pervenuta l'autorità competente in materia), sia nella parte in cui vengono censurate le scelte pianificatorie (sia per genericità delle doglianze, sia perché le censure non atterrebbero a un'area di proprietà dei ricorrenti, bensì a un terreno sito nelle vicinanze della proprietà condominiale, ma non facente parte della stessa).

In vista dell'udienza di discussione le parti hanno ribadito le proprie difese con memorie e repliche.

Le parti hanno anche chiesto la riunione del presente gravame ad altro ricorso (RG n. 1875/2014), proposto avverso la variante parziale al PGT approvata nel 2013.

All'udienza del giorno 10 novembre 2020 (ruolo smaltimento), svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, va respinta l'istanza di riunione ad altro ricorso formulata dalle parti.

L'odierno gravame è maturo per la decisione e ad avviso del Collegio può essere deciso autonomamente, senza che possa assumere rilievo la circostanza che il Comune nel 2013 ha approvato una variante parziale al PGT.

3. Quanto alle eccezioni processuali formulate dal Comune, si può prescindere dalla disamina delle stesse, in quanto il ricorso è infondato nel

merito; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.p.a.

4. Con un primo gruppo di censure, relative al procedimento di VAS, i ricorrenti lamentano che:

- la scelta dell'autorità competente ai fini VAS non sarebbe stata compiuta a priori e in via generale per tutti i procedimenti urbanistici comunali, ma sarebbe avvenuta *ad hoc* per la sola elaborazione del PGT, e tale *modus operandi* costituirebbe una violazione delle disposizioni vigenti in materia;
- l'autorità procedente per il PGT, originariamente rappresentata dal Sindaco, è stata poi individuata - con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 10.11.2011 e, dunque, in corso di procedimento - nella figura del responsabile del Settore ecologia ed ambiente (arch. Zimbaldi), il quale avrebbe redatto solamente il parere motivato finale e la dichiarazione di sintesi, senza aver convalidato i precedenti atti dell'autorità originaria;
- la scelta del Comune di attribuire il ruolo di autorità competente ai fini VAS all'arch. Vergani, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, sarebbe illegittima per un duplice ordine di ragioni: a) la asserita assenza di competenze in capo al soggetto prescelto; b) il fatto che l'arch. Vergani, proprio in quanto responsabile dell'ufficio tecnico, sarebbe chiamato a partecipare alla predisposizione del piano e, quindi, risulterebbe inidoneo a valutare autonomamente le ricadute ambientali delle scelte pianificatorie a cui lo stesso avrebbe concorso e partecipato.

4.1. Le censure non colgono nel segno.

Al riguardo, è sufficiente osservare che:

- come chiarito dalla giurisprudenza, l'avvio del procedimento di redazione di un Piano urbanistico di nuova generazione, il Piano di Governo del Territorio, è stato imposto da una legge regionale, che ha fissato, in proposito, un perentorio (e piuttosto ravvicinato) termine ultimo, decorso il quale avrebbe provveduto, in sostituzione del Comune, un commissario *ad acta* di nomina regionale; giacché, dunque, l'avvio dell'ulteriore procedimento pianificatorio

era dovuto a un sopravvenuto vincolo normativo impositivo anche di uno specifico e perentorio termine ultimo e non conseguiva ad un'autonoma volizione dell'Ente, è comprensibile che un Comune di piccole dimensioni abbia provveduto alla nomina dell'autorità competente ai fini VAS nell'ambito dello stesso procedimento pianificatorio e non con previa normazione di tipo regolamentare: quest'ultima, per vero, sarebbe stata disposta *ad hoc*, avrebbe assorbito le verosimilmente già limitate risorse amministrative e, soprattutto, avrebbe rallentato l'avvio del procedimento pianificatorio, con conseguente rischio di un prospettico commissariamento regionale (C.d.S., Sez. IV, n. 1994/2019);

- l'autorità procedente per il PGT subentrata a quella in precedenza individuata, nella sostanza, ha approvato e fatto propri gli atti emessi da quella sostituita, senza che possa considerarsi decisiva, ai fini della legittimità del provvedimento, la mancata sussistenza di una formale approvazione disposta con formule sacramentali: in altri termini, attraverso la sostanziale approvazione, si è assunta l'esclusiva paternità degli atti adottati dal soggetto sostituito (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, n. 1213/2016);

- le competenze istituzionali del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, in quanto afferenti proprio alle questioni di assetto del territorio, lo rendevano – nell'ottica dell'Amministrazione – soggetto idoneo a intervenire nella procedura di valutazione ambientale strategica quale autorità competente: in proposito il Collegio, anche in considerazione dell'ampia discrezionalità di cui gode il Comune in tema di procedimenti di pianificazione territoriale, non ravvisa concreti, oggettivi e apprezzabili profili di vizio, sviamento o illogicità della funzione amministrativa, alla luce dell'oggettiva affinità tra le mansioni ordinariamente disimpegnate dall'arch. Vergani e le funzioni proprie dell'autorità competente ai fini VAS (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 1994/2019 cit.);

- la qualità di responsabile dell'ufficio tecnico, chiamato a partecipare alla predisposizione del piano, non osta, di per sé, a che il soggetto interessato funga pure da autorità competente per la VAS o, comunque, sia attivamente

coinvolto nella procedura stessa: la VAS, infatti, è un mero “passaggio endo-procedimentale” del procedimento di redazione del Piano urbanistico e, come tale, è priva di una piena ed effettiva autonomia strutturale, sicché è fisiologico, tanto più in un piccolo Comune, che il relativo responsabile sia indicato nella persona di un funzionario dell’Ente con competenze in tema di assetto territoriale (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 1994/2019 cit.); e del resto, la giurisprudenza ha chiarito che la normativa in materia di VAS non impone una rigorosa separazione fra Autorità competente e procedente, potendo le stesse essere scelte anche fra articolazioni o organi della stessa amministrazione, anche in caso di strutture amministrative di piccole dimensioni, come quelle di molti comuni (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 4926/2012; T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 1404/2013; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, n. 374/2016).

Le censure, pertanto, vanno respinte.

5. Con le ulteriori censure, relative alle scelte pianificatorie, i ricorrenti deducono che:

- il Comune avrebbe deciso di includere un’area destinata a verde standard (boschiva, secondo i ricorrenti) nell’ambito di una zona di sviluppo residenziale;
- l’area oggetto di causa, destinata dal PGT ad uno sviluppo edificatorio, costituirebbe un bosco (bosco spontaneo di alte conifere, avente una dimensione di oltre 2000 mq), sicché troverebbero applicazione le disposizioni normative, legislative e pianificatorie vigenti in materia forestale;
- l’Amministrazione Comunale avrebbe omesso di riscontrare con adeguata motivazione le osservazioni presentate dai ricorrenti in relazione al PGT adottato.

5.1. Le censure non persuadono.

5.1.1. Come efficacemente evidenziato dal Comune ed evincibile dalle riproduzioni fotografiche agli atti di causa (doc. 11 del Comune), i terreni in

questione rappresentano una semplice area a verde piantumata, cui non possono essere riconosciute le caratteristiche del bosco.

Il terreno in questione, infatti, non risulta individuato a livello cartografico quale area boschiva, né a livello di PTCP provinciale, né di pianificazione forestale.

Peraltro, anche a prescindere dalle indicazioni cartografiche, l'area *de qua* non può essere considerata boschiva per le sue caratteristiche ontologiche, in quanto, nel caso in esame, il terreno controverso corrisponde ad una zona a verde privato con qualche piantumazione, che costituisce uno standard urbanistico privo delle caratteristiche dell'area boschiva.

Ciò posto, le scelte operate dal Comune nella fattispecie rientrano nel legittimo esercizio della discrezionalità riconosciuta all'Ente dalle disposizioni vigenti.

Ed invero, le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da un'ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, che tuttavia nella fattispecie non ricorrono.

Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, le decisioni adottate dall'Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso (*ex multis*, T.A.R. Toscana - Firenze Sez. I, n. 915/2020).

5.1.2. Quanto alla contestazione del mancato riscontro delle osservazioni dei ricorrenti da parte del Comune, è sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le osservazioni presentate nei procedimenti di approvazione dei piani urbanistici hanno natura di mero apporto collaborativo, di talché le Amministrazioni hanno sì l'obbligo di prenderle in considerazione e valutarle, ma non anche quello di fornire una adeguata

motivazione in ordine alle decisioni che si intendono assumere riguardo ad esse (C.d.S., Sez. IV, n. 4168/2015).

In altri termini, si riconosce un'ampia discrezionalità alle Amministrazioni in sede di pianificazione urbanistica, per cui le relative decisioni sono censurabili solo in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti, mentre alle osservazioni presentate dai privati allo strumento urbanistico in itinere deve riconoscersi il carattere di mero apporto collaborativo, il cui mancato accoglimento non richiede uno specifico ed analitico onere motivazionale, salvo casi particolari, che però non ricorrono nella vicenda di cui è causa, quali la reiterazione di vincoli espropriativi scaduti, l'esistenza di un lotto intercluso, di una convenzione urbanistica vigente o di un giudicato a favore del privato anteriore al piano (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, n. 1880/2015).

Nella fattispecie, peraltro, le osservazioni dei ricorrenti sono state prese in considerazione pur essendo state presentate tardivamente, come risulta dal fatto che sono state anche parzialmente accolte, nella parte in cui si chiedeva lo stralcio di una previsione viabilistica (strada di gronda) che, a detta del Supercondominio, sarebbe stata lesiva in quanto molto impattante sul contesto circostante.

Né può rilevare, in senso favorevole ai ricorrenti, il fatto che l'area a verde privato esterna alla proprietà del Supercondominio abbia formato oggetto di una precedente convenzione urbanistica del 1975, che le aveva appunto attribuito tale destinazione d'uso. Il Comune, infatti, è libero di dare una diversa destinazione urbanistica alle aree acquisite in sede convenzione di lottizzazione, tanto più quando la convenzione è abbondantemente scaduta, con l'unico limite, oltre al naturale dovere di motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, costituito dalla necessità di rispettare i cc.dd. standard urbanistici che, nella pianificazione generale, attengono ai rapporti massimi tra spazi edificabili e spazi riservati all'utilizzazione per scopi pubblici e sociali (C.d.S., Sez. IV, n. 4068/2019).

Le censure, pertanto, vanno respinte.

6. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti costituite, tenuto conto del complesso della vicenda; nulla deve disporsi, invece, per le parti non costituite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Oscar Marongiu

IL PRESIDENTE
Alberto Di Mario

IL SEGRETARIO

